

Libertà accademica

Elena Cattaneo, Elisabetta Cerbai, Silvia Garagna

IN un paese dove appellarsi alla giustizia è prassi comune, il ricorso di tre ricercatrici al Tar potrebbe sembrare ordinaria amministrazione. Tuttavia la vicenda che ci vede protagoniste ha assunto caratteri anormali anche per un paese come l'Italia. Riassumiamo i fatti. Lo scorso 24 aprile abbiamo presentato ricorso contro l'esclusione, dal Bando staminali 2008 del Ministero della salute, dei progetti che utilizzassero linee di cellule staminali embrionali umane. Esclusione ingiustificata (tale ricerca è legittima nel nostro paese) e impreveduta (per ammissione dei responsabili, un'aggiunta a posteriori in sede di Conferenza stato-regioni). Il 17 luglio il nostro ricorso è stato rigettato dal Tar Lazio con motivazioni che potrebbero avere ricadute allarmanti. Senza entrare nel merito della nostra contestazione, la sentenza stabilisce che noi (Cattaneo, Cerbai e Garagna), non siamo «titolate» a presentare progetti in quel bando finalizzato «allo studio delle cellule staminali come premessa al loro impiego terapeutico», quindi non abbiamo diritto a ricorrere.

Nell'interpretazione del Tar, il ricercatore universitario non solo non è funzionario della regione, cioè «destinatario istituzionale» (ineccepibile) ma neppure «istituzione esterna», cioè università in senso stretto.

E questo è a dir poco discutibile. Perché implica che la progettazione e proposizione della ricerca, l'essenza della libertà di ricerca, anziché essere diritto dei singoli

Una sentenza del Tar relega i ricercatori al rango di dipendenti passivi

ricercatori spetti piuttosto all'ente pubblico presso cui lavorano, rappresentato – presumiamo – dai rettori. Per spiegarlo ai non addetti ai lavori, questo contraddice una serie ragguardevole di leggi, in merito all'autonomia universitaria e dei ricercatori, è in palese contrasto con gli statuti delle università a cui apparteniamo, viola decreti presidenziali rispettati da trent'anni, emanazione tutti dell'articolo 33 della Costituzione. E contraddice i regolamenti e le procedure esistenti, che attribuiscono al ricercatore il ruolo di soggetto proponente e responsabile delle ricerche; alle università e alle strutture che in esse operano, quello di promotori e coordinatori, «ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore» (Dpr 382/1980). Questa interpretazione del quadro normativo potrebbe anche indurre a un amaro sorriso. Se non fosse per quella sorprendente allusione alla legge 40/2004, «che pone specifici limiti alla sperimentazione sugli embrioni umani», con la quale si apre la sentenza del Tar che boccia il nostro ricorso. Dal momento che i nostri progetti e le nostre ricerche sono in osservanza della suddetta legge, questo riferimento più che alla legge citata sembrerebbe ispirarsi all'ideologia che la sorregge.

La domanda che ci dobbiamo porre, tutti noi, è se – e per quanto ancora – possiamo derogare al diritto di esercitare la capacità ideativa e lo spirito critico. Perché è per queste facoltà, non altre, che siamo stati chiamati a coprire il ruolo di professore universitario. E allora, sì, siamo colpevoli per aver osato troppo: sperare di vedere i nostri progetti valutati da una commissione di pari, e promossi o bocciati sulla base di solide considerazioni scientifiche. Sperare finanche di poterci confrontare su argomentazioni degne di una democrazia dove sia in vigore lo stato di diritto, in cui valga (fino a prova contraria) il principio della libertà accademica.

Elena Cattaneo, Università di Milano; Elisabetta Cerbai, Università di Firenze; Silvia Garagna, Università di Pavia